

Roma 7 gennaio 2010

prot. n. 11.943

Spett.le

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
LEGA PRO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
UFFICIO AMMINISTRAZIONE F.I.G.C.

LORO SEDI

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 2 – 2010 elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto "Nuove regole per la compensazione dei crediti IVA dal 1° gennaio 2010 " con preghiera di portarla a conoscenza delle società e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL PRESIDENTE FEDERALE

F.to Giancarlo Abete

7 gennaio 2010

prot. n. 11.943

UFFICIO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 2 – 2010

Oggetto: Nuove regole per la compensazione dei crediti IVA dal 1° gennaio 2010 .

Con il D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è stata introdotta, a partire dal 1° gennaio 2010 una nuova disciplina in materia di compensazione di crediti IVA.

Va preliminarmente fatto presente che la nuova disciplina si applica soltanto in relazione a crediti IVA superiori a € 10.000 e che non riguarda gli altri crediti (Irpef, Ires, Irap, contributi previdenziali o altro) che potranno continuare ad essere compensati nel rispetto delle regole finora vigenti; inoltre, la nuova disciplina non si applica nelle cd. compensazioni **“verticali”** del tributo IVA, e, cioè, in caso di utilizzo del credito IVA in detrazione per le liquidazioni periodiche mensili o trimestrali (e, quindi, potrà essere utilizzato, a prescindere dall’ammontare, già per la liquidazione del mese di gennaio 2010) o nel caso in cui il credito IVA viene chiesto a rimborso.

In sostanza la disciplina introdotta dal 1° gennaio 2010 si applica in caso di compensazioni IVA **“orizzontali”**, cioè qualora il credito venga portato in compensazione con altri tributi, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello F 24.

Tanto premesso, le nuove disposizioni stabiliscono che la compensazione cd. **“orizzontale”**, relativa al credito annuale o infrannuale dell’IVA, per importi superiori a € 10.000, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza per quello infrannuale.

Qualora il credito annuale da utilizzare in compensazione sia superiore a € 15.000, l’utilizzo è possibile, a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA, sempre che su quest’ultima venga apposto il **“visto di conformità”** da parte di specifici soggetti ammessi al rilascio dello stesso visto (commercialisti, consulenti del lavoro, periti ed esperti tributari iscritti negli specifici ruoli).

In assenza del “visto”, il contribuente non potrà operare la compensazione del credito IVA emergente al 31 dicembre 2009 con altri tributi.

Poiché la compensazione in argomento di importi superiori a 10.000 o a 15.000 non può aver luogo se non dopo aver presentato la dichiarazione dalla quale emerge il credito, è stata prevista la possibilità di inviare telematicamente la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma, e, quindi, senza accorparla all' UNICO, a partire dal 1° febbraio 2010.

I contribuenti che presenteranno la dichiarazione IVA annuale entro il 28 febbraio, saranno esonerati dalla presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA.

Le compensazioni di cui sopra possono essere effettuate **soltanto** in via telematica avvalendosi esclusivamente dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Le deleghe di versamento possono essere trasmesse, come da provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2009/185430 del 21 dicembre 2009:

- a) direttamente dai contribuenti mediante i canali *Entratel* o *Fisconline*;
- b) tramite gli intermediari abilitati al servizio *Entratel*.

Riepilogando:

- il credito annuale IVA contenuto nei limiti di € 10.000 può essere liberamente compensato utilizzando il modello F 24, già a partire dai versamenti da effettuare entro il 16 gennaio 2010 (rectius, 18 gennaio, cadendo di sabato il giorno 16), senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale IVA. La compensazione è possibile con l'indicazione nel modello F 24 del codice tributo "6099" e dell'anno di riferimento "2009" per l'importo non superiore al credito che verrà indicato nella dichiarazione annuale IVA;

- il credito IVA contenuto tra i 10.000 ed i 15.000 euro può essere compensato nel modello 24 soltanto a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA; pertanto, qualora si fruisse della possibilità di presentare la dichiarazione entro il mese di febbraio 2010, il credito può essere compensato con i versamenti da effettuare entro il successivo 16 marzo;

- la compensazione del credito IVA superiore ai 15.000 euro, può essere effettuata soltanto se sulla dichiarazione annuale IVA è stato apposto il "**visto di conformità**".

La nuova disciplina ha previsto, poi, che se successivamente al rimborso od alla compensazione di imposte, viene notificato avviso di accertamento o di rettifica, il contribuente deve, nei successivi 60 giorni, versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate.

Sono, poi, state inasprite le sanzioni per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute.

La sanzione prevista è dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi ed è del 200% dei crediti compensati per chiunque utilizzi i crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun anno.

Per le suddette sanzioni non si rende applicabile il ricorso alla definizione agevolata (riduzione ad un quarto delle sanzioni indicate o irrogate, in caso di pagamento entro il termine per la presentazione del ricorso).